



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

**Protocollo n. 54125 del 4/2/2021**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTO** il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

**VISTA** la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

**VISTA** la legge n. 97 del 9 agosto 2018, di conversione del decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018 che ha trasferito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni, attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati;

**VISTO** il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

**VISTO** il D.P.C.M. in data 4 dicembre 2020 n. 9361300 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14;

**VISTO** il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10.09.2020 al n. 832, con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;

**VISTA** la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio 2020, registrata dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA**

**VISTA** la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020 registrata presso l'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 222 in data 13 marzo 2020, con cui, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 2070/2020, ai titolari delle Direzioni generali sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 9384020 del 16 dicembre 2020 con il quale è stato aggiornato l'articolo 95 "Cavalli importati" del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 52592 del 3 febbraio 2021 con il quale è stato ulteriormente modificato l'articolo 95 "Cavalli importati" del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano;

**RAVVISATA** la necessità, per effetto della nuova formulazione del suindicato art. 95, di modificare l'articolo 126 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano e l'articolo 153 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple Chases d'Italia, in materia di partecipazione alle corse dei cavalli importati;

**DECRETA**

**Articolo 1**

L'articolo 126 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano è modificato secondo il testo che segue:

**Art. 126 – Qualifiche**

La qualifica di un cavallo, in base alle condizioni di una corsa, deve essere in atto:

- per le corse handicap, alle h.11,00 del giorno antecedente a quello stabilito dall'Amministrazione per la pubblicazione dei pesi, redatti dalla Commissione per la centralizzazione degli handicap;
- per le altre prove, al momento della dichiarazione dei partenti.

La qualifica del fantino, dell'allievo fantino e del gentleman rider deve sussistere al momento della dichiarazione dei partenti.

Per i cavalli la qualifica deve ancora sussistere al momento della corsa.

Per le corse TRIS, si osservano le disposizioni stabilite dallo specifico Regolamento.

Un cavallo non può partecipare a corse nell'arco temporale di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha fornito l'ultima prestazione. Tale disposizione è valida con riferimento a tutte le corse disputate in Italia, incluse le corse TRIS.

Ferme restando le altre disposizioni stabilite dal presente regolamento e quanto ulteriormente specificato nelle proposizioni di corse contenute nei programmi approvati o nelle disposizioni emanate dall'Amministrazione, i cavalli importati in via definitiva possono partecipare, se qualificati in base alle condizioni della corsa, a tutte le corse rette dall'Amministrazione.

**Articolo 2**

L'articolo 153 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple Chases d'Italia è modificato secondo il testo che segue:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

**Art. 153 -Limitazioni cavalli importati**

I cavalli importati in via definitiva possono partecipare, se qualificati in base alle condizioni della corsa, a tutte le corse rette dall'Amministrazione.

I cavalli importati in via definitiva possono essere esportati in via temporanea, per la partecipazione a corse, senza perdere il diritto a partecipare alle corse rette dall'Amministrazione.

**Articolo 3**

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Oreste Gerini

*(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)*